



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 15, del mese di Gennaio alle ore 13:30, nella sede della Provincia, la Vice Presidente SANTERO CHIARA, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 954/2018 DECRETO N. 1

COMUNE DI FORLÌ' - VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO IN ATTUAZIONE DEL PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI COMUNALE-ANNO 2017. ADOTTATA AI SENSI DEGLI ARTT.33 E 34, L.R. 24 MARZO 2000, N.20, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.72 DEL 31/07/2017. - FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.33, COMMA 4-BIS, E DELL'ART.34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. - ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

LA VICE PRESIDENTE

Vista la nota prot. n.1018 del 15/01/2018 con la quale il Presidente, in riferimento alla proposta di decreto n.954 del 15/01/2018, ha espresso il proprio l'impedimento ad adottare il presente atto, in quanto versa in una potenziale ipotesi di conflitto di interesse istituzionale, dovendo, in qualità di Sindaco e membro del Consiglio Comunale di Forlì, decidere in relazione ai pareri ed alle osservazioni formulate da questa Provincia in merito al Piano in oggetto;

Richiamato il comma 66 dell'art. 1 della L. 56/201, il quale tra l'altro recita : “.....*Il vicepresidente esercita le funzioni di presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito....*”;

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale;

Vista la Variante al Piano Operativo Comunale ed al Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Forlì, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 31 luglio 2017, la quale trae motivazione dalla necessità di dare attuazione al Piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2017, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 21 settembre 2017 per la formulazione dei pareri ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.. (assunta al prot. prov. n. 24076 del 21 settembre 2017, Fascicolo 2017 / 07.04.01 /29);

Premesso che il Comune di Forlì è dotato di:

- Piano strutturale comunale (PSC) e Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), adottati con deliberazione consiliare n. 98 del 23/6/2008 ed approvati con deliberazione consiliare n. 179 del 1/12/2008, ai sensi dei commi 5 et 6 dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20;
- Piano Operativo Comunale (POC) ri-adottato con deliberazione consiliare n. 90 del 30/7/2013 e approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 8/4/2014 e successive varianti ;

Dato atto che la Variante proposta si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Urbanistica;
- Valsat
- RUE - Tavola P21 - Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e urbanizzabile – Stato attuale;
- POC - Tavola P29 - Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e urbanizzabile – Stato attuale;
- RUE - Tavola P21 Usi e trasformazioni del territorio – Stato modificato;
- RUE - Tavola P29 Usi e trasformazioni del territorio– Stato modificato;

Esaminati i contenuti della variante urbanistica proposta:

La Variante in oggetto è di natura tematica ed è volta in particolare all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al fine di recepire e dare attuazione al *Piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari* per l'anno 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 14/2/2017.

Le **modifiche adottate** consistono nell'introduzione nel POC e RUE vigente delle modifiche cartografiche (ri-zonizzazione), relative ai seguenti immobili:

a) Terreno in via Mastro Giorgio (Villa Selva) - Stralcio tavola RUE P29

L'area di proprietà comunale, distinta al Fg. 155 part. 138 con superficie pari a mq. 4.809 circa, risulta classificata quale *Dotazione territoriale Af4 - Spazi attrezzati per il gioco e lo sport* e si trova in adiacenza ad un campo sportivo esistente. Il *Piano alienazioni e valorizzazioni comunali*,

approvato ne prevede la vendita previa ri-zonizzazione ad area *AMI - Aree di mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture ed attività produttive*.

Il Comune dichiara non sussistere sull'area esigenze specifiche correlate al mantenimento della destinazione di attrezzatura pubblica sportiva in loco, e ritiene la trasformazione d'uso urbanisticamente compatibile al contesto.

b) Edificio "Ex Casa del Fascio di Carpinello" in via Cervese 240 - Stralcio tavola RUE P21

Il terreno di proprietà comunale risulta classificato nel POC e nel RUE quale *Dotazione territoriale Ad5*, in quanto ex sede di un Circolo ricreativo di Carpinello. Il Piano alienazioni e valorizzazioni comunali approvato ne prevede la vendita, previa valorizzazione mediante la ri-zonizzazione a zona di completamento di RUE di tipo *T1.3 Commercio all'ingrosso e al minuto*.

Il Comune dichiara non sussistere sull'area l'esigenza di mantenere la sede di un circolo ricreativo e ritiene la trasformazione urbanisticamente compatibile alla situazione di contesto.

Constatato che:

la Variante introduce le seguenti **modifiche agli elaborati di Piano**:

- a) Terreno in via Mastro Giorgio (Villa Selva)
 - **POC - Tavola P29-** *Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e urbanizzabile, eliminazione di destinazione a Dotazione territoriale Af4 - Spazi attrezzati per il gioco e lo sport*
 - **RUE - Tavola P29** *Usi e trasformazioni del territorio, rizonizzazione da Dotazione territoriale Af4 a zona AMI - Aree di mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture ed attività produttive.*
- b) Edificio "Ex Casa del Fascio di Carpinello" in via Cervese 240:
 - **RUE - Tavola P21-** *Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e urbanizzabile, rizonizzazione da Dotazione territoriale Ad5 a Sottozona T1.3 Commercio all'ingrosso e al minuto;*

Preso atto, sulla base di quanto asseverato dal Comune, nella Relazione urbanistica, che la presente proposta di variante:

- risulta coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente, in quanto non individua previsioni insediative ex novo, ma interviene su modeste aree con previsioni già esistenti; introduce rettifiche non rilevanti alla definizione degli ambiti individuati dal PSC e non interferisce con la pianificazione provinciale (P.T.C.P.);
- incide in maniera non significativa sul dimensionamento delle dotazioni territoriali, e garantisce comunque il rispetto del bilancio complessivo delle quantità minimali di dotazioni territoriali per il Comune di Forlì;
- non interferisce nei contenuti con gli altri procedimenti di variante del Comune di Forlì in corso, per i quali viene comunque garantito in itinere il coordinamento con il presente procedimento di variante;
- non interessa zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. del 30/12/1923 n° 3267, né zone soggette a vincolo di trasferimento o consolidamento degli abitati ai sensi della Legge 9/7/1908 n° 445;

Preso atto inoltre che:

- In merito al **parere di compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30.10.2008, n. 19**, il Comune non richiede il parere provinciale attestando nella Relazione urbanistica allegata, che per la variante in argomento non è ritenuta necessaria la redazione di una relazione Geologica, in quanto **le modifiche urbanistiche proposte non comportano l'inserimento di nuove previsioni insediative, né**

modificano in modo sostanziale le previsioni edificatorie esistenti, e sono pertanto ininfluenti rispetto alle valutazioni già espresse nelle fasi pianificatorie antecedenti.

Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

La proposta di Variante è soggetta alla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale di cui all'art. 5, della Legge regionale n.20/2000 e s.m.i.. Il rapporto ambientale della variante in esame è stato strutturato secondo quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. 4/2008 che definisce i seguenti passaggi:

- 1. Analisi dello stato di fatto Verifica di coerenza con i piani sovraordinati*
- 2. Descrizione della variante*
- 3. Verifica dei possibili impatti sui sistemi sensibili*
- 4. Individuazione di un piano di monitoraggio*

Gli esiti delle analisi svolte possono essere così sintetizzate:

I contenuti della presente variante non producono effetti negativi sugli strumenti di pianificazione territoriali sovraordinati, né sul Piano strutturale comunale, in ragione del fatto che la variante individua azioni mirate alla riqualificazione dei tessuti esistenti. Sono state analizzate sinteticamente le singole componenti ambientali: *aria, acqua, esposizione della popolazione agli inquinanti; energia, rifiuti, suolo, rischio sismico, patrimonio storico, salute umana* e si rileva che le modifiche proposte dalla variante non impattano negativamente su tali componenti ambientali né, in generale, sui sistemi geologico-geomorfologico, idrico, ecologico-naturalistico, culturale e antropico. In sintesi emerge che la variante contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di PSC, ai quali il RUE e il POC devono concorrere. Non vi sono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. In generale non si ravvisano problematiche relative all'impatto sull'ambiente, in quanto le modifiche introdotte non porteranno ad un peggioramento del livello di qualità ambientale degli ambiti di riferimento. **In conclusione si ritiene i contenuti della variante in argomento, valutati gli elementi sopraindicati, non generino impatti ambientali particolarmente rilevanti.**

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell’Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvata dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016

Richiamati, i contenuti del RUE e del POC, ai sensi degli artt. 29 et 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che questa Provincia ha esaminato il Piano in oggetto, per la formulazione:

- delle riserve ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. relativamente a quelle previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore (**parte A**);
- dell'espressione in merito alla valutazione ambientale VALSAT ai sensi dell’art. 5 della medesima L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (**parte B**);

CONSIDERATO

l'esito della Relazione istruttoria sopra riportata, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate all'espressione dei pareri di competenza:

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4 BIS, E DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Constatato che le previsioni inserite, hanno finalità generali di ordinato utilizzo e valorizzazione delle aree di proprietà pubblica e non contrastano con il PSC e con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale, si ritiene di **non esprimere alcuna riserva** ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in merito alla *Variante a Piano Operativo Comunale e Regolamento Urbanistico ed Edilizio in attuazione a Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunale per l'anno 2017*, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2017.

B) PARERE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Constatato che sulla Variante urbanistica oggetto del presente atto è stato redatto apposito elaborato di “Valutazione di sostenibilità ambientale”, finalizzato alla valutazione degli effetti sulle componenti ambientali delle modifiche apportate al Piano, secondo quanto indicato dall'articolo 5 della legge n. 20/00 e s.m.i..

Atteso che :

- l'Amministrazione comunale, come previsto all'art. 5 comma 7 lett. b), ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale comunicazione in merito alle osservazioni pervenute relative alla Variante in oggetto, con nota acquisita in data 23 novembre 2017 al prot. Prov. n. 29990 di pari data, indicando che risultano pervenute **n. 7 osservazioni**, nei termini del deposito e **attestando che da un preventivo esame, è stata ritenuta rilevante ai fini ambientali e quindi trasmessa alla provincia la sola osservazione n. 4**, allegata alla suddetta comunicazione;
- esaminata l'osservazione n.4 pervenuta, si riscontra che l'istanza chiede l'inserimento di modifiche dello strumento urbanistico su aree non oggetto di variante senza apportare ulteriori elementi conoscitivi ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale delle previsioni adottate e la cui decisione in merito è in capo all'Amministrazione comunale. **Si rileva pertanto l'ininfluenza dei contenuti dell'osservazione acquisita in relazione alla valutazione ambientale della variante al Piano in oggetto.**
- in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale da consultare, ai quali il Comune ha provveduto a trasmettere gli atti e gli elaborati della Variante:
 - *ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;*
 - *Azienda USL di Forlì;*
- in data 20/12/2017 acquisito al prot. prov. n.32275 è pervenuto il **parere di ARPAE** sulla Valsat recante: ***"la variante si ritiene ambientalmente compatibile alla seguente condizione: Edificio in via Cervese n.240 "ex Casa del Fascio di Carpinello" da dotazione territoriale Ad5 a zona di completamento di RUE TI.3 commercio all'ingrosso e al minuto – Vi sia la possibilità di realizzare un idoneo accesso alla stessa, considerata la evidente difficoltà di accessibilità all'area. Inoltre considerato che sull'area insistono attività produttive/commerciali, andrà prodotto un elaborato con una disamina storico- funzionale per valutare una eventuale necessità, ai sensi del Titolo 5 parte 4 del Dlgs. n. 152/2006, di una bonifica del terreno"***;

Valutate le analisi contenute nella documentazione presentata e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, si ritengono in linea generale condivisibili le valutazioni conclusive che portano l'Amministrazione Comunale a non ravvisare nel complesso impatti significativi sull'ambiente prodotti dalla Variante urbanistica;

Ne consegue, di poter esprimere, in relazione ai contenuti della Variante urbanistica, una **valutazione ambientale nel complesso positiva alle seguenti condizioni**:

B.1. Terreno in via Mastro Giorgio (Villa Selva) - Tavola RUE P29

In ragione della funzione ambientale assegnata all'area in sede di variante e con riferimento all'adiacenza al campo sportivo esistente, nel caso di utilizzo del terreno per la realizzazione di parcheggi alberati o come pertinenza delle attività produttive/terziarie esistenti in prossimità, consentiti dal comma 7 dall'art. 30 del RUE che regola tali aree, si prescrive la costituzione di una idonea barriera verde almeno a doppio filare alberato e siepe a protezione dell'area sportiva.

B.2. Edificio "Ex Casa del Fascio di Carpinello" in via Cervese 240 - Tavola RUE P21 - In relazione alla nuova destinazione commerciale assegnata all'area, dovrà essere attentamente valutata in fase autorizzativa la ricaduta sulla viabilità di accesso con particolare riferimento alla sicurezza in entrata e uscita ed alla congestione sulla via Cervese, nonché la presenza di

spazi idonei al reperimento delle dotazioni pubbliche e pertinenziali necessarie al tipo di struttura commerciale da insediare;

B.3. andrà inoltre verificata la necessità di bonifica del terreno in relazione alle attività produttive presenti sull'area, come disposto ai sensi del Titolo 5 parte 4 del Dlgs. n. 152/2006;

Richiamate le premesse narrative;

Dato atto che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al Responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Dato atto, che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire celermente la propria azione pianificatoria;

DECRETA

1. **Di non esprimere alcuna riserva** ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in merito alla *Variante a Piano Operativo Comunale e Regolamento Urbanistico ed Edilizio in attuazione a Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunale per l'anno 2017*, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2017, stante il fatto che **le previsioni inserite, con finalità generali di ordinato utilizzo e valorizzazione delle aree di proprietà pubblica, non contrastano con il PSC e con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale.**
2. **Di esprimere**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in relazione ai contenuti della Variante urbanistica **in merito alla valutazione ambientale, parere positivo alle condizioni definite ai punti da B.1. a B.3 della Sezione B della parte narrativa;**

3. **Di richiamare** il Comune a tener conto, in sede di approvazione della Variante in oggetto, dei rilievi formulati da A.U.S.L. e da A.R.P.A.E Forlì-Cesena, chiamati ad esprimersi quali Enti competenti, sia di pubblica sanità, sia in materia ambientale, ai sensi dell'art.5 L.R. 20/00 e sm.i. e della L.R. 19/1982;
4. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Forlì per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 954 del 15/01/18)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

Il sottoscritto RASTELLI STEFANO – Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale - dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

La sottoscritta ELISABETTA FABBRI TROVANELLI - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto RASTELLI STEFANO esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 15 GEN. 2017

IL DIRIGENTE/
IL DIRIGENTE
Ing. Stefano Rastelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 15/1/18

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Mauro Maredi

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

LA VICE PRESIDENTE

SANTERO CHIARA

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA